

Il Tribunale di Taranto, I<sup>a</sup> sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

Dott. Marcello MAGGI - Presidente

Dott.ssa Enrica DI TURSI - Giudice

Dott.ssa Anna CARBONARA - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA DEFINITIVA**

Nella causa civile iscritta al n. .../2016 R.G.A.C. dell'anno 2016, avente ad oggetto, aventi ad oggetto:  
Divorzio Contenzioso- Scioglimento del matrimonio,

TRA

M.G., rappresentato e difeso dall'avv....., come da mandato a margine del ricorso introduttivo

ATTORE

E

F.M.N., rappresentata e difesa dall'avv. ...come da mandato a margine della comparsa di costituzione,

CONVENUTO

NONCHE'

Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.

INTERVENUTO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 02/11/2016, M.G., premesso di aver contratto in data 20/07/2006 matrimonio in Massafra (Ta) con F.M.N., che dalla loro unione erano nati i figli I. e G., rispettivamente il 18.04.2005 ed il 27.05.2009, che in data 6 giugno 2011 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.

Chiedeva, inoltre, la conferma del regime di affidamento, di collocamento di visita della prole stabilito in sede di omologa della separazione consensuale, l'aumento ad Euro 350,00 del contributo in favore di F.M.N. per il mantenimento della prole e la revoca dell'assegno di mantenimento fissato in favore della F. in sede di omologa della separazione.

Instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si opponeva al divorzio, tuttavia, domandava il riconoscimento di un assegno divorzile di Euro 250,00 su base mensile, il riconoscimento dell'indennità di fine rapporto, ex art. 12 L. n. 898 del 1970, l'aumento ad Euro 600,00 del contributo a carico del M. a titolo di mantenimento della prole e, da ultimo, l'affido esclusivo della prole a sé, con conferma del regime di collocamento e di visita fissato in sede di omologa della separazione.

Adottati in data 19/06/2017 i provvedimenti presidenziali, con sentenza non definitiva n. 222/2018 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto in Massafra (Ta) in data 20/07/2006 da G.M. e M.N.F., disponendo con separata ordinanza per la ulteriore prosecuzione del giudizio.

Rimessa la causa innanzi all'istruttore, all'udienza del 20/09/2021 la sola parte resistente precisava le conclusioni.

Passando all'esame delle questioni riservate alla presente fase del giudizio, osserva il Collegio che non sussistono le condizioni per il riconoscimento di un assegno di divorzio in favore della richiedente F.M.N..

Secondo il condivisibile orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, l'art. 5 comma 6 L. n. 898 del 1970 attribuisce all'assegno una funzione assistenziale, correlando il diritto alla sua corresponsione all'accertamento in capo al richiedente dell'assenza di mezzi "adeguati" e della impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, riconoscendo, quindi, al criterio della adeguatezza dei mezzi un carattere relativo, che impone una valutazione delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, da collegare causalmente, ove emerge una rilevante disparità, "(...) alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 cit., al fine di riscontrare se la detta disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione di vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle

aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro". Pertanto, i predetti indicatori prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio, in virtù del principio di solidarietà che sta alla base del riconoscimento del diritto alla sua corresponsione (vedi Cassazione Civile, S.U., sentenza del 11 luglio 2018 n. 18287).

Nel caso che ci occupa, a dispetto del dichiarato stato di disoccupazione della F., nel corso dell'istruttoria è emersa la produzione da parte sua di redditi annui pari ad Euro 8.100 circa (vedi informative della Guardia di Finanza Compagnia di Martina Franca prot. (...) del 22 dicembre 2019) ed il sostenimento di oneri locativi e per utenze pari a complessivi Euro 8.300 circa, quali elementi indiziari idonei a far ragionevolmente presumere la disponibilità da parte dell'istante di redditi da lavoro, a conforto delle informazioni sul punto rese, per il pregresso periodo, dalla F. medesima in sede di ascolto presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto (vedi verbale di ascolto del 19.11.2014, nella parte in cui la F. dichiara di essere impegnata come badante e bracciante agricola).

A fronte di un assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione nell'importo minimo di Euro 100,00, la F. non ha dimostrato alcun peggioramento della propria condizione economica, né ha fornito adeguato riscontro del dedotto aiuto prestatole dai propri genitori, mentre la sopravvenuta condizione di autonomia raggiunta dalla stessa sul piano abitativo, rispetto all'epoca della separazione, in cui dichiarava di essere ospite di alcuni parenti, lascia fondatamente supporre l'intervenuto miglioramento della sua condizione reddituale ed economica.

A conforto della presunzione di cui innanzi, soccorrono pure la giovanissima età della F. all'epoca della separazione (25 anni), la breve durata del matrimonio e la mancata allegazione di specifiche ragioni impeditive della sua realizzazione sul piano lavorativo.

La F., pertanto, non ha dimostrato né l'inadeguatezza dei propri mezzi di sostentamento, né le ragioni della sua incapacità di procurarseli, ossia le ragioni della sua inoccupazione lavorativa e la sussistenza di oggettive difficoltà a reperire attualmente un lavoro.

A comprova, piuttosto, della condizione di sostanziale autosufficienza economica della F. già all'epoca della separazione, soccorre l'esiguità dell'assegno concordato, in soli Euro 100,00 su base mensile, in sede di omologa della stessa nel 2011.

Alla luce delle su esposte considerazioni, in mancanza di elementi di segno contrario, il Collegio conclude per il rigetto della domanda di riconoscimento di un assegno divorzile formulata dalla parte convenuta, in quanto ritiene sussistente una sicura idoneità al lavoro della F. e la certa disponibilità da parte sua di risorse economiche adeguate al suo sostentamento.

Il giudizio di insussistenza delle condizioni per il riconoscimento di un assegno di divorzio nella sua componente assistenziale si fonda, da ultimo, pure nell'accertata instaurazione da parte della F. di una stabile e continuativa relazione con S.M., dalla quale è nata S.M.M. il 12/07/2018.

A fronte della genericità delle contestazioni sul punto mosse dalla parte convenuta, la quale non nega comunque la relazione sentimentale che la lega al S., il dato incontrovertibile della instaurazione di una stabile convivenza della F. con il S. viene periodicamente riportato dal Servizio Sociale di Massafra, già dal marzo del 2019 e da ultimo, con la relazione del 10 settembre 2021, in quanto circostanza più volte riscontrata nel corso delle indagini sociali svolte per conto del Tribunale per i Minorenni di Taranto e di questa A.G..

Detta circostanza risulta ulteriormente confortata dalla nascita della minore S.M.M. il (...) e dall'incontestato trasferimento della F. presso una abitazione di proprietà del S..

Il Collegio, alla luce dei su esposti elementi di prova, ritiene ragionevole presumere l'intervenuta rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto di vita della F., con il conseguente venir meno del diritto alla contribuzione periodica in suo favore.

Sul punto, occorre richiamare il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte, nella parte in cui, richiamando la norma di cui all'art. 156 c.c., ove statuisce che l'assegno deve pur sempre essere necessario al mantenimento del coniuge beneficiario, ritiene che il diritto all'assegno di mantenimento possa essere negato o eliminato se il coniuge onerato dimostri che il beneficiario abbia instaurato una convivenza *more uxorio* con un'altra persona, che assuma i caratteri della stabilità, continuità ed effettiva progettualità di vita, presumendosi in tal caso che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare, ferma restando la facoltà del coniuge beneficiario di dimostrare (per il principio di vicinanza della prova) che la convivenza avviata non abbia migliorato la propria condizione economica (vedi Cassazione, sez. I, sentenza 27.6.2018 n. 16982).

D.U. le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenute proprio nella materia divorzile, hanno chiarito in linea generale che per verificare come sia inciso il diritto all'assegno dalla nuova convivenza di fatto, il Giudice è chiamato ad un rigoroso accertamento giudiziale della stabilità della convivenza e della sua decorrenza; a tal fine potrà fare riferimento, ex art. 37 comma 1 L. n. 76 del 2016, alla eventuale dichiarazione anagrafica ivi indicata oppure ad altri indici di stabilità in concreto (quali, a titolo esemplificativo, l'esistenza di figli della nuova coppia, la coabitazione, l'avere conti correnti in comune, la contribuzione al *menage* familiare ecc.); in applicazione della regola generale di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), sarà il coniuge a carico del quale si chiede venga collocato il diritto all'assegno a dover provare l'esistenza di una nuova convivenza stabile in capo all'altro coniuge, mentre, riguardo "al contenuto della prova, in virtù del dovere di assistenza reciproca, anche materiale, che scaturisce dalla convivenza di fatto (in base alla L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 37), deve ritenersi che il coniuge onerato dell'obbligo di corrispondere l'assegno possa limitarsi a provare l'altrui costituzione di una nuova formazione sociale familiare stabile, e che non sia onerato del fornire anche la prova (assai complessa da reperire, per chi è estraneo alla nuova

formazione familiare) di una effettiva contribuzione, di ciascuno dei conviventi, al *menage* familiare, perchè la stessa può presumersi, dovendo ricondursi e fondarsi sull'esistenza di obblighi di assistenza reciproci". (Cassazione Sezioni Unite, sentenza 5 novembre 2021, n. 32198)

Nel caso che ci occupa non risulta assolto in alcun modo il citato onere probatorio a carico della parte istante, essendosi ella limitata a contestare genericamente il dato della convivenza.

Né residuano margini per il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'istante, nella sua componente perequativa/compensativa.

Sul punto il collegio richiama il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, nella parte in cui chiarisce che, "ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (Cassazione Civile, . 8 settembre 2021, n. 24250)

A tali fini, si palesa la debolezza dell'impianto difensivo e probatorio della parte istante la quale, a fronte della assoluta brevità del matrimonio (5 anni), in alcun modo allega uno specifico sacrificio della propria dimensione lavorativa ed una circostanziata frustrazione delle proprie aspirazioni professionali, non essendo sufficienti in tal senso le generiche allegazioni di parte contenute negli atti introduttivi.

In conseguenza del rigetto della domanda relativa all'assegno divorzile, il Collegio esclude la sussistenza delle condizioni per il vaglio della ulteriore domanda avanzata dalla parte convenuta, ex art. 12 bis L. n. 898 del 1970.

Quanto alla prole, vanno confermati l'attuale regime di visita paterno e la collocazione di G. e I. presso il domicilio materno, non essendo emersi nel corso del giudizio fatti o circostanze che giustificano il discostamento dalle concordi richieste formulate da entrambe le parti, con conseguente modifica di tale sistemazione apparentemente confacente all'interesse dei minori.

Riguardo al regime di affidamento, il collegio ritiene meritevole di accoglimento l'istanza formulata da parte convenuta di affidamento esclusivo dei minori alla madre, in quanto il dedotto inadempimento del M., a far data dal 2017 all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento statuito in sede presidenziale con ordinanza del 19 giugno 2017 (confermativa delle determinazioni assunte dalle parti in sede omologa della separazione consensuale) non risulta in alcun modo smentito sul piano probatorio da controparte, né il M. ha provato di versare nella impossibilità incolpevole di far fronte, anche in minima parte, ai propri doveri genitoriali di contribuzione materiale alla crescita ella cura dei minori.

In termini di particolare gravità si connota il richiamato inadempimento a carico del M., in quanto privo di qualsivoglia addotta giustificazione e risalente nel tempo.

Di talché la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., appare nel caso di specie da derogare, in favore dell'affido esclusivo della prole alla madre, in quanto la richiamata inadempienza, protratta per lungo tempo, all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori appare un comportamento sintomatico dell'incapacità e della inidoneità del M. ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabita stabilmente (vedi Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009; Tribunale Torino, sez. VII, 27/02/2019, n. 944), ove, come nel caso che ci occupa, non risultano connessi ad una condizione di disoccupazione subentrata a suo carico nel corso del procedimento.

Di converso, la F. appare soggetto idoneo all'assolvimento in via esclusiva delle prerogative genitoriali, in quanto non sono emersi nel corso dell'istruttoria elementi di segno contrario, né in alcun modo parte attrice ha inteso dimostrare il dedotto atteggiamento della F. di denigrazione della figura paterna agli occhi dei minori, a giustificazione della riferita ostilità e del distacco manifestato da costoro nei confronti del padre e dei nonni paterni.

Sul punto, il Collegio evidenzia, peraltro, che le allegazioni di parte attrice non si connotano neppure in termini di particolare gravità, tale da far ritenere che la conflittualità sia stata espressa dalla F. in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, in modo tale da pregiudicare il loro interesse (vedi Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5108 del 29/03/2012).

Quanto alle istanze sanzionatorie formulate dalla parte ricorrente nei confronti della F., ex art. 709 ter comma 2 c.p.c., il collegio nel rileva, pertanto, alla luce delle su esposte considerazioni, la infondatezza, venendo pure smentita l'accusa rivolta alla F. di ostacolare il rapporto - padre figli dalla fotografata ripresa dei rapporti, risultando, allo stato che "entrambi i genitori continuano nel percorso avviato di buona gestione con i propri figli" e "ristabilito" il rapporto fra padre e figli (vedi elazioni del S.S. del 24.05.2021 e del 10/09/2021).

Appaiono superate quelle criticità registrate temporaneamente nella gestione equilibrata dei tempi di permanenza dei minori con il padre, in gran parte coincidenti con la lontananza paterna per ragioni lavorative, tanto da palesarsi con tutta evidenza la natura esplorativa della CTU invocata sul punto.

Il collegio, allora, rileva l'infondatezza della domanda sanzionatoria proposta anche dalla parte convenuta, ex art. 709 ter n. 2 e n. 3 c.p.c. nei confronti del M., in quanto la regolarità degli incontri padre - figli appare ristabilitasi, proprio grazie agli sforzi del M., volti al recupero di una dimensione abitativa ed esistenziale consona al regolare svolgimento del diritto di visita paterno (vedi relazioni del Servizio Sociale di Massafra del 24 maggio 2021 e del 10 settembre 2021), superando quella situazione di stallo, coincisa in gran parte con il trasferimento del M. al Nord Italia per ragioni lavorative, rispetto ad una relazione genitoriale che mai prima aveva presentato problematiche di sorta.

Ed infatti, in epoca antecedente all'avvio del presente giudizio, concordemente le parti stabilirono addirittura il trasferimento della prole presso il padre, in quanto, a dire della stessa F., sia I. sia G. avevano sempre avuto una relazione importante con il loro genitore (vedi verbale di audizione di

F.M.N. del 19 novembre 2014 dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Taranto), a riprova della assoluta novità della questione e della sicura capacità del M. di recupero della citata relazione, come dimostrato da ultimo al cospetto del Servizio Sociale di Massafra.

Né, ai citati fini sanzionatori, può fondatamente essere richiamato l'inadempimento del M. al versamento dell'assegno di mantenimento in favore della prole, in quanto trattasi di condotta inidonea a provocare l'attivazione dei rimedi di cui all'art. 709 ter c.p.c.

Detta disposizione, infatti, nelle ipotesi in cui vengano accertate gravi inadempienze rispetto agli obblighi contenuti nei provvedimenti sull'esercizio della responsabilità genitoriale o sull'affidamento della prole oppure, ancora, il compimento di atti che arrechino pregiudizio al minore ovvero ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, consente non soltanto la modifica dei provvedimenti in vigore, ma anche di pronunciare, a carico del genitore inadempiente, le misure sanzionatorie di cui ai numeri da 1) a 4) della stessa disposizione.

Ciò in risposta alle difficoltà da lungo tempo emerse nella prassi applicativa rispetto alla possibilità di assicurare l'effettività del diritto della prole ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, per tutti gli aspetti diversi da quelli economici, ossia per i profili afferenti a obbligazioni complesse di carattere infungibile, incidenti su diritti di carattere non patrimoniale, per i quali emerge l'inidoneità del modello dell'esecuzione forzata, mentre per le questioni di carattere economico. oltre all'esecuzione per espropriazione forzata, "sono previsti vari meccanismi volti ad assicurare una adeguata tutela del diritto di credito quali, ad esempio, il sequestro o il pagamento diretto da parte di terzi ai sensi dell'art. 156 del codice civile, e la possibilità ex art. 545 cod. proc. civ. di pignorare il trattamento stipendiale anche al di là del limite generale del cosiddetto quinto, oltre alla tutela penale di cui, attualmente, agli artt. 570 e 570-bis cod. pen. In questo contesto deve collocarsi l'introduzione nel codice di procedura civile dell'art. 709-ter ad opera della L. n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso, quale disposizione volta principalmente a colmare oggettive lacune che si erano registrate nell'assicurare una tutela effettiva dei diritti della prole di una coppia genitoriale disgregata, correlati a obblighi di natura infungibile pur consacrati in provvedimenti giudiziari". (vedi Corte Costituzionale, sentenza 10 luglio, 2020, n. 145)

Piuttosto, alla luce di quanto innanzi, appare di primaria importanza la prosecuzione dell'azione di sostegno avviata dal Servizio Sociale di Massafra in favore dei minori, al fine di agevolare il definitivo recupero della relazione padre - figli e di garantire ad entrambi i genitori adeguati spazi di confronto e di supporto, nei termini delineati dal Servizio medesimo con relazione del 10 settembre 2021 e con l'eventuale coinvolgimento del locale Consultorio, ove occorra.

Quanto al mantenimento dei minori, appare ragionevole presumere la sussistenza di una sicura incidenza del decorso del tempo sulla valutazione attuale delle accresciute esigenze dei minori I. e G., sul piano personale, formativo e relazionale, oltre che dei bisogni alimentari ed abitativi, ove si tenga conto dell'intervenuta omologazione della separazione consensuale nel corso dell'anno 2011, nonché del raggiungimento ormai prossimo della maggiore età da parte di I. e dell'ingresso di G. nella fase della adolescenza.

Il dedotto aumento delle esigenze di mantenimento dei minori, a parere del Collegio, trova comunque capienza nelle attuali disponibilità reddituali del genitore obbligato, apparendo ragionevolmente presumere, in mancanza di elementi probatori di segno contrario, anche in ordine ad eventuali fattori sopravvenuti, una capacità reddituale in capo al M. maggiore di quella dichiarata a verbale all'udienza presidenziale, oltre che la sicura idoneità dello stesso a produrre reddito nell'attualità, in considerazione della sua giovane età e delle plurime esperienze lavorative maturate nel suo settore, tanto da garantirgli il consolidamento di una capacità lavorativa specifica, che già in costanza di matrimonio gli aveva consentito di provvedere da solo al sostentamento di un nucleo familiare costituito da quattro persone (essendo incontestato che la F. all'epoca non lavorasse).

Appare, pertanto, congruo determinare in Euro.500,00 il contributo che il M. verserà alla F., con cadenza mensile, per il mantenimento dei figli, nella misura di Euro 250,00 per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.

Il Collegio ritiene che debba procedersi alla compensazione delle spese di lite, in considerazione della materia del contendere e del tenore delle decisioni, senza che possano, infine, ritenersi integrati i presupposti per la condanna della parte attrice, ex art. 96 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando nella causa promossa da M.G. nei confronti di F.M.N., disattesa ogni altra domanda, così provvede:

1. Affida in via esclusiva i minori M.I. (nata il (...)) e M.G. (nato il (...)) alla madre F.M.N.;
2. conferma la collocazione della prole presso il domicilio materno ed i tempi di permanenza dei minori con il genitore non collocatario M.G., contenuti negli accordi di omologa della separazione consensuale, di cui al decreto del Tribunale di Taranto n. .../2011 del 6 giugno 2011;
3. dispone che a cura del Servizio Sociale di Massafra prosegua l'azione di supporto in favore dei minori, al fine di agevolare il definitivo recupero della relazione padre - figli e di garantire ad entrambi i genitori adeguati spazi di confronto e di supporto, nei termini delineati dal Servizio medesimo con relazione del 10 settembre 2021, con l'eventuale coinvolgimento del locale Consultorio, ove occorra.
4. pone a carico di M.G. l'obbligo di corrispondere a F.M.N., a far data dalla emissione del presente provvedimento, la somma mensile di Euro 500,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli I. e G., in ragione di Euro 250,00 per ciascun avente diritto, oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat ed al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della prole;



5. rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore di F.M.N.;

6. compensa tra le parti le spese di lite.

Conclusione

Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 8 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria il 10 agosto 2022.